

■ Cara Unità, scrivo per avere un parere autorevole sul comportamento, a mio avviso persecutorio, che la mia azienda (operante nel settore delle telecomunicazioni) sta attuando nei miei confronti. Mi trovavo in stato di malattia regolarmente certificato con prognosi dal 1/8/ al 12/8/1994 compresi e la mattina del giorno 4 ho ricevuto la visita fiscale da parte del medico della Usl che, dopo avermi interrogato e visitato ha confermato diagnosi e prognosi del curante. Fin qui nulla da eccepire; grande è stata invece la mia sorpresa 2 giorni dopo (sabato 6/8) nel ricevere di nuovo la visita dello stesso medico che, di fronte alla mia meraviglia, si sentiva quasi in dovere di scusarsi spiegandomi che non poteva non aderire alla richiesta della mia azienda.

Mi chiedo e vi chiedo: la visita fiscale non serve per meglio tutelare l'interesse del datore di lavoro scongiurando eventuali abusi determinati da «eccesso di generosità» del medico curante?

Che cosa sarebbe successo se non mi fossi trovato in casa? In effetti la mia presenza era dovuta al perdurare dello stato di malattia e non certo alla consapevolezza di poter subire ulteriori visite fiscali, anche perché proprio nella vostra rubrica avevo letto mesi fa una risposta dell'avv. Saverio Nigro che mi tranquillizzava in tal senso.

Altro esempio di «benevolenza» del mio datore di lavoro si è verificato nel mese di febbraio del 1994, quando sono stato defraudato di una grossa fetta di responsabilità nel lavoro che svolgevo (la più qualificante professionalmente), con la giustificazione che nell'anno passato non avevo completato il piano lavori di mia competenza;

LEGGI E CONTRATTI
filo diretto con i lavoratori
 RUBRICA CURATA DA
 Nino Ruffano, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore;
 Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil;
 Pirogiovanni Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario;
 Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martini, avvocato Cdl di Torino;
 Myrante Moschi, avvocato Cdl di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma

Fasce di reperibilità e seconda visita di controllo

RISPONDE L'AVVOCATO
SAVERIO NIGRO

il tutto all'improvviso e a cose fatte, senza nessun contraddittorio sui motivi di quel ritardo (peraltro tutti già illustrati a suo tempo in corso d'opera e tranquillamente accertati).

Lettera firmata
 Bologna

Il lettore ci pone due domande alle quali risponiamo distintamente:

1) Per quanto concerne la visita di controllo disposta dal datore di lavoro per accertare lo stato invalidante del proprio dipendente è da osservare - a prescindere da tutte le considerazioni di carattere generale che abbiamo fatto nella rubrica del 10/1/1994, richiamata dallo stesso lettore - che il lavoratore è tenuto ad osservare le fasce orarie di reperibilità che hanno il fine di poter fare controllare da un me-

dico dell'Usl se sia o meno esatta la diagnosi del medico curante per poterla convalidare o annullare e comunque - nel caso che questa certificazione medica non sussista o non sia pervenuta ancora al datore di lavoro - di poter garantire a quest'ultimo che l'assenza è causata da malattia.

Diverso è il caso di una richiesta, con susseguente effettuazione di una seconda visita di controllo, che si sia verificata nel periodo di vigenza dello stato di malattia, accertato dal medico dell'Usl; ebbene, in questo caso non può non affermarsi che il lavoratore che sta stato sottoposto a controllo medico e gli sia stato concesso un periodo necessario al ripristino della sua salute, senz'altro non può rispettare le fasce orarie e può allontanarsi in detto orario dal proprio domicilio, sempre se la malat-

ta glielo consente, con l'unico limite di non aggravare il suo stato di salute.

In tal senso si è pronunciata recentemente la Suprema Corte (Cass. 23/11/93 - 20/5/94 n. 4940) che ha affermato che il lavoratore non decade del diritto all'indennità di malattia qualora sia assente, nelle fasce di reperibilità, dal proprio domicilio e non può essere sottoposto ad una seconda visita di controllo.

2) Per quanto riguarda la dequalificazione professionale che il lettore lamenta («sono stato defraudato di una grossa fetta di responsabilità... la più qualificante professionalmente») non vi è dubbio che è stato posto in essere nei suoi confronti un comportamento illegittimo e pertanto esso deve essere rimosso; dispone l'art. 13 della L. 20/5/1970 n. 300 che «il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto... ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte... Ogni patto contrario è nullo»; dal che si evince che il lavoratore ha il diritto di chiedere - e lo dovrebbe fare al più presto - di essere riammesso a svolgere tutte le mansioni precedentemente espletate, soprattutto le più qualificanti, o quanto meno essere adibito ad altre mansioni che non ne sminuiscono la sua professionalità.

Se questa richiesta non ha alcun risultato, dovrà rivolgersi al magistrato per fare accertare l'illegittimità operata dal datore di lavoro in suo danno, con il richiedere anche la condanna non solo al danno economico - se sussistente - ma senz'altro a quello professionale, il tutto ovviamente se si riscontra la dequalificazione, da valutare con una rigorosa comparazione tra le mansioni dapprima svolte e quelle successivamente espletate.

Possibile unire i contributi da mezzadro a «dipendente»

Sono un mezzadro, faccio parte della categoria che ha sofferto anche la fame, più tutte le ingiustizie subite durante tutte le fasi della riconversione industria-agricoltura, scacciati dal lavoro della terra quando ci si poteva vivere degnamente.

Non sapendo prima della legge 29 del 1979 che si potevano ricongiungere i contributi con una spesa minima da lavoratore agricolo autonomo a lavoratore dipendente dell'industria ora sto pagando un'altra ingiustizia, la spesa che mi aveva mandato l'Inps nel 1988 per un lavoratore dipendente era impossibile, a quale ingiustizia incorrerò ora con la riforma?

Vorrei che qualcuno mi spiegasse che differenza c'è nel pagamento dei contributi laps prima del 1968 fra questi lavoratori, mezzadri, braccianti agricoli e lavoratori dipendente industria minorenni. La differenza con il lavoratore industria minorenni non spiega i 35.000.000 di lire che io dovevo pagare nel 1988 per ricongiungere i contributi, cosa per me impossibile.

Non riesco proprio a sopportare l'ingiustizia subita, tra chi sapeva e ha fatto la domanda e io che non sapevo. Sono deluso anche da chi ho dato fiducia per 50 anni.

Quintino Germani
 Pogliano (Milano)

Comprendiamo il disagio e le difficoltà sopportate dai mezzadri negli anni che vanno dal 1950 al 1970 durante i quali avvenne la trasformazione dell'economia del nostro paese da agricolo-industriale a industriale-agricolo.

Corrispondono a verità le considerazioni che negli anni 60 apprendi dipendenti dell'industria, commercio e artigianato, non hanno versato contributi previdenziali, e che altre categorie hanno versato contributi ridotti non superiori a quella versata dai mezzadri. Il costo elevato della ricongiunzione che l'Inps ha chiesto nel 1986 al nostro lettore è figlio di un errore d'origine inserito nella legge istitutiva delle pensioni dei coltivatori diretti che ha incluso i mezzadri come lavoratori autonomi anziché dipendenti come chiedeva all'epoca la Federazione Cgil.

Il ritardo involto della domanda di ricongiunzione rispetto alla data di approvazione della legge avvenuta nel 1979 non può essere imputato all'organizzazione sinda-

PREVIDENZA
Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA:
 Rita Cavallera, Ottavio Di Loreto
 Angelo Mazzieri, Nicola Traci

Le strutture dell'Inca attraverso la stampa hanno prodotto comunicati stampa per i cittadini, sono stati affissi anche manifesti nei luoghi di lavoro, forse si poteva anche fare di più ma non è pensabile che le strutture sindacali fossero in condizione di avvisare personalmente tutti gli interessati.

Ora però più che discutere del passato, prima di procedere alla ricongiunzione dei periodi assicurativi con la legge 29/79, è importante rivolgersi ad una struttura territoriale del sindacato pensionati (Spi-Cgil) o dell'Inca-Cgil in modo da poter fare bene i calcoli dei costi e degli eventuali vantaggi, verificando se non sia più conveniente utilizzare ai fini della pensione di anzianità la legge 233/91 che permette di utilizzare i contributi da mezzadro per raggiungere il requisito della pensione.

Praticando questa seconda ipotesi, non vi sarebbe alcuna spesa per unire i contributi da mezzadro con quelli da lavoratore dipendente. La pensione verrebbe calcolata in proporzione e per i 6 anni di lavoro mezzadri il nostro lettore può considerare una quota di pensione di circa 60-70 mila lire il mese.

Perché si considera il cittadino «suddito» e non utente?

Con il primo settembre 1994 sono andato fortunatamente in pensione. Sullo stipendio avevo una ritenuta, relativa alla cessione del quinto di stipendio, effettuata in base ad un accordo col datore di lavoro, il Comune di Milano.

Senza altro avviso, che la comunicazione a cose fatte (e decise senza tener conto di miei eventuali e ignari programmi sull'uso di quei soldi), il debito residuo è stato trattenuto dalla liquidazione e versato direttamente al creditore, il quale sarebbe stato invece disponibile a trasferire il credito sulla pensione, con evidente mio vantaggio.

La spiegazione fornitami solo a richiesta è che, «godendo» io oltre che della liquidazione Inadel, anche di una somma integrativa, fru-

to di contribuzioni volontarie, la trattenuta è stata fatta su quest'ultima cifra. Se invece avessi avuto solo la prima liquidazione, la trattenuta sarebbe stata automaticamente trasferita sulla pensione.

A parte lo stile, che in questo caso non è solo «ommentale», avendo comportato il dimezzamento dell'integrazione per quasi trenta milioni, perché non ho potuto decidere io cosa fare?

Lettera firmata
 Milano

Il giorno 4 dicembre 1993 ho presentato all'Inps, di via Longoni (zona Casilino, Roma) l'esatto matricolare quale militare nella Marina militare, allo scopo del conteggio pensionistico, anni tra il 9 settembre 1962 e il 31 agosto 1964, totale 2 anni. Essendo orfano di guerra ho fatto 2 anni di militare anziché 28 mesi, come d'obbligo a quel tempo.

Mi sono presentato all'Inps nel luglio 1994 e mi è stato assicurato che nel mese di agosto sarebbe stato tutto a posto. Il 26 novembre mi sono ripresentato alla stessa sede dell'Inps e dopo avere chiesto della mia pratica mi è stato risposto che se ne riparlava fra tre anni! Cioè come dire che la pratica non si trova più. Se dovesse passare la legge Berlusconi che non riconosce più il servizio militare dovei lavorare due anni in più? Per metterla a posto devo pagare la tangente? Altri miei colleghi, in 20 giorni hanno risolto il loro problema. Debbo fare una denuncia per omissione d'atti d'ufficio?

Gaetano Rossetti
 Roma

Le due lettere evidenziano il permanere di una mentalità e dei conseguenti comportamenti, molto difficili da superare. Nonostante le conquiste fatte (sul piano culturale e legislativo) per il miglioramento dei rapporti tra gli amministratori e gli amministratori, continuano a verificarsi comportamenti assolutamente non accettabili, in quanto discendenti dal fatto di considerare gli amministratori come sudditi piuttosto che liberi cittadini, quali siamo. A questi comportamenti va opposta una decisa resistenza per fare cambiare mentalità a quegli amministratori che se ne rendono responsabili; comportamenti inguardabili che gli amministratori stessi subiscono quando si presentano nella veste di «sudditi».

Al signor Gaetano consigliamo di rivolgersi alla sede di Roma del Sindacato pensionati italiani (Spi-Cgil) perché sia possibile accertare eventuali responsabilità e, oltre a risolvere il proprio caso, si possa evitare il ripetersi di casi analoghi.

■ Caro direttore, con decreto ministeriale del 19 agosto 1985 venne indetto dal ministero della Difesa un pubblico concorso per 5 posti per soldatore elettrico nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni della Difesa. La graduatoria relativa a tale concorso venne approvata con decreto ministeriale del 13 novembre 1990 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale del ministero della Difesa. Dopo l'inclusione in posizione utile nella graduatoria; nel novembre 1990, l'interessato è stato sottoposto, con esito favorevole, a visita medica per l'accertamento della idoneità fisica. Da allora, sono trascorsi quasi quattro anni e ancora il ministero non ha provveduto alla nomina in ruolo.

Le disposizioni in materia di assunzione per pubblico concorso consentono al ministero un simile comportamento? Per la tutela degli interessi dei vincitori del concorso quali passi formali sono consigliati? Esistono dei termini entro i quali promuovere eventualmente ricorso contro tale situazione?

Gianfranco Conni
 Peraldasdefogu (Nuoro)

I vincitori di un pubblico concorso

Vincitori di concorso e nomina in ruolo

RISPONDE L'AVVOCATO
CARLO COTTO

non hanno un diritto soggettivo incondizionato alla assunzione in ruolo, in quanto l'amministrazione ha il potere di non procedere alla nomina e allo conseguente assunzione in servizio tutte le volte che sia venuta meno la necessità e la convenienza della copertura del posto messo a concorso, purché sussista una legittima ragione di pubblico interesse. Analogamente, l'amministrazione può ricardare la nomina e la conseguente assunzione in servizio, qualora lo ritenga necessario per ragioni di prevalente pubblico interesse.

In tal senso è ormai assolutamente costante l'orientamento della giurisprudenza (Cons. Stato, VI sez. 9 maggio 1974 n. 209; Tar Toscana 13 gennaio 1977, sez. I n. 928 e ancora da ultimo in le tante Tar Puglia sez. I Bari 27-2-1990 n. 104).

Alla luce di siffatto orientamen-

to, peraltro non del tutto condivisibile, poiché impone un gravoso sacrificio della posizione del vincitore del concorso lasciandolo nella assoluta incertezza circa l'assunzione in servizio ed il momento in cui essa avverrà, si deve riconoscere in capo ai vincitori del concorso non un diritto soggettivo perfetto ma un diritto condizionato all'assunzione in servizio poiché quando l'amministrazione debba procedere alla copertura del posto, non potrebbe non far luogo alla nomina e alla assunzione in servizio del vincitore del concorso.

È da precisare che la costituzione del rapporto di pubblica impiego rappresenta un atto ineludibile, rispetto all'atto di approvazione della graduatoria ma solo in assenza di altri provvedimenti o di valide ragioni di pubblico interesse. Tuttavia, il fatto che l'amministrazione possa non procedere alla

nomina dei vincitori di un concorso in presenza delle circostanze prima ricordate non autorizza l'amministrazione stessa a rimanere inerte senza adottare alcun provvedimento in merito. Pertanto, sotto l'anzidetto profilo, il comportamento dell'amministrazione, nel caso descritto dal lettore, appare illegittimo in quanto la giurisprudenza ha ritenuto che in relazione all'effettuazione espletamento di un procedimento concorsuale l'amministrazione non può rimanere inerte, ma ha l'obbligo di adottare provvedimenti espliciti di nomina, ovvero provvedimenti negativi congruentemente motivati (Tar Campania Napoli sez. III 9-6-1992 n. 91; Tar Sicilia Catania 28-3-1985 n. 279; Tar Sardegna 27-4-1984 n. 261).

In tal caso il lettore dovrà, mediante diffida notificata a mezzo ufficiale giudiziario, chiedere che venga disposto la sua assunzione in servizio. Successivamente, nell'ipotesi in cui ciò non avvenga, il lettore dovrà impugnare mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni, il diniego alla nomina ovvero il silenzio rifiuto formatosi a seguito della notificazione della diffida.

* Avvocato Funzione Pubblica Cgil di Torino

È un padre coraggioso: sta prendendo a pugni la droga.

Amore, fiducia, dialogo, stima. Nessuna droga è tanto forte da resistere a dei colpi così. Nessuna droga è capace di arrivare dove già abitano la fiducia nei propri mezzi, il rispetto di sé, la capacità di sopportare le sconfitte. Vietare, reprimere, minacciare, con



i ragazzi serve a poco; è più importante ascoltare, capire, incoraggiare. Far capire che nella vita ci sono anche le sconfitte, e aiutare a superarle. Solo così li renderemo forti abbastanza. Solo così, quando la droga arriverà, si troverà davanti dei muri invalicabili.

La droga li vuole deboli. Rendiamoli forti.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
 UFFICIO MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETÀ